



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

**Regolamento per l'esercizio dell'attività tecnica
di controllo dell'inquinamento acustico**

DICEMBRE 2020

INDICE

- 1. PREMESSA ED AMBITO DI DISCIPLINA**
- 2. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ENTI**
- 3. LE ATTIVITÀ DELL'ARPAS**
- 4. I RILIEVI FONOMETRICI**
- 5. L'APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO E IL RECUPERO DELLE SPESE**
- 6. PUBBLICAZIONE**
- 7. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

ART. 1. PREMESSA ED AMBITO DI DISCIPLINA

Il rumore costituisce un fattore di inquinamento ambientale, di deterioramento della qualità della vita e di potenziale danno per la salute.

Nel nostro ordinamento la materia dell'inquinamento acustico è disciplinata:

- dall'art. 659 del codice penale recante "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- dall'art.844 del codice civile, rubricato "Immissioni";
- Dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", unitamente ai successivi decreti applicativi.

In ambito regionale a tali norme si aggiungono:

- La legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, istitutiva dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente della Sardegna;
- Le direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con delibera della giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008.

In particolare la legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, istitutiva dell'Agenzia, all'art. 2, precisa che l'Agenzia provvede "a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti; [...]; e) "all'assistenza tecnico scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente [...]".

In tale contesto, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPAS è chiamata a svolgere, tra le altre, le attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche alle autorità competenti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.

Con il presente regolamento si intende quindi, in attuazione della predetta normativa, delineare le modalità di svolgimento dell'attività tecnica di controllo dell'inquinamento acustico (indagini fonometriche) a supporto delle Province e dei Comuni.

ART. 2. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ENTI

Le azioni per la riduzione e il contenimento dell'inquinamento acustico possono essere classificate nei seguenti ambiti:

- pianificazione, attraverso la predisposizione dei Piani comunali di classificazione acustica;
- prevenzione, attraverso l'espressione di pareri previsionali di compatibilità acustica;
- monitoraggio e controllo, attraverso le verifiche del rumore prodotto dalle sorgenti sonore;
- risanamento, attraverso la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento acustico.

All'attuazione delle predette azioni sono chiamati, ciascuno in relazione alla propria competenza, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di inquinamento acustico demandando allo Stato l'attività di regolamentazione della materia, alle Regioni l'attuazione delle norme generali e l'applicazione delle stesse nell'ambito territoriale di appartenenza, alle Province l'attività di vigilanza e controllo e ai Comuni l'adozione degli atti per l'attuazione della disciplina statale e regionale.

Lo Stato svolge le funzioni di regolamentazione della materia. Tra le principali attività svolte vi è la determinazione dei valori limite di emissione e degli altri valori di cui all'art. 2 comma 1, lett. e), f), g), h) e h-bis) in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle immissioni sonore prodotte per lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

Le Regioni definiscono con legge regionale i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni normative per l'applicazione dei valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, nonché le procedure per la predisposizione e l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento acustico; le Regioni, inoltre, definiscono le competenze delle Province.

Le Province svolgono le funzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali, con particolare riferimento alle competenze individuate dall'art. 57 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. Per l'espressa previsione contenuta nell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61".

I Comuni provvedono alla classificazione del territorio comunale in conformità ai criteri dettati dalle leggi regionali e in coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti. Il Piano di classificazione acustica comunale rappresenta il principale strumento per la gestione e la prevenzione dell'inquinamento acustico. Esso fissa i valori limite della rumorosità nell'ambiente esterno e, soprattutto, determina vincoli e condizioni per uno sviluppo del territorio acusticamente sostenibile. I Comuni provvedono alle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di emissione definiti con legge statale, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 14, comma 2, della legge 447/1995. Sono altresì di competenza dei comuni i compiti che, in materia di inquinamento acustico, sono indicati dall'art. 57 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9.

Inoltre, in caso di accertamento del superamento dei valori limite di attenzione, i Comuni devono provvedere all'adozione dei piani di risanamento acustico.

Nei casi di eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle proprie competenze, possono, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 3. LE ATTIVITÀ DELL'ARPAS

Le attività istituzionali dell'ARPAS sono elencate nell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, il quale, con riferimento all'inquinamento acustico, al comma 1, dispone che l'Arpas provvede "*allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, [...]; e "all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale [...] per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitari"*.

Il medesimo articolo, al comma 9, dispone altresì la possibilità per l'ARPAS di fornire servizi, principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico, nonché a privati, assicurando il rispetto

delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza. La medesima disposizione normativa precisa che *“sono in ogni caso incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell'ARPAS”*.

I servizi di cui al paragrafo precedente sono resi a titolo oneroso in applicazione del tariffario approvato con determinazione del Direttore Generale n. 22 del 24 febbraio 2010, così come modificato con determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 7 aprile 2011, in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento, il quale prevede che sono attività a titolo oneroso:

“Le attività istituzionali concernenti il supporto alle funzioni di amministrazione attiva (ovvero il supporto tecnico nella fase istruttoria del procedimento amministrativo avente natura autorizzatoria o concessoria), le attività di controllo su attività autorizzate e le attività analitiche che sono state delegate ad ARPAS da altri Enti pubblici che in quella precisa fattispecie hanno il potere autorizzatorio o concessorio”.

Il medesimo tariffario precisa che *“Le attività istituzionali che sono rese a titolo oneroso secondo precise disposizioni normative settoriali o secondo l'articolo 4 dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, conosciuta come “Legge Comunitaria 2003”, poi riaffermato nelle leggi comunitarie successive, secondo il quale “gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la normativa comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”*;

Nell'ambito dell'attività di controllo e monitoraggio dell'inquinamento acustico sono attività istituzionali di cui all'art. 2 della legge n. 6/2006 non soggette a tariffa:

- L'assistenza tecnico-scientifica agli enti territoriali per la predisposizione dei piani di classificazione acustica;
- L'espressione in favore di enti territoriali di pareri di compatibilità acustica;
- Le attività di supporto agli enti competenti in materia ambientale che siano finalizzate al rilascio di autorizzazioni ovvero alla predisposizione di atti generali per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico.

Rientrano invece nell'ambito dei servizi a pagamento le misurazioni richieste dai Comuni a seguito di esposti da parte di privati o su iniziativa degli stessi Comuni finalizzate alla verifica del rumore prodotto da precise sorgenti sonore.

E' fatta salva la possibilità dell'ARPAS di stipulare specifici protocolli di intesa con altri enti per lo svolgimento di attività a condizioni economiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

ART. 4. I RILIEVI FONOMETRICI

Costituisce attività propedeutica all'avvio dei rilievi fonometrici, la verifica, da parte del soggetto richiedente, della regolarità della documentazione amministrativa e della relativa autorizzazione in capo ai titolari delle sorgenti sonore interessate dall'attività di controllo.

In particolare, per le attività produttive sorte a seguito dell'entrata in vigore della legge 447/1995, il Comune deve avere altresì verificato che il titolare abbia presentato regolare valutazione d'impatto acustico prevista dalla normativa nazionale e regionale, in quanto la relativa compatibilità acustica ambientale costituisce requisito obbligatorio.

Con riferimento alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.11.2000, l'Ente gestore ha l'obbligo di presentare i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio

dell'infrastruttura una volta individuate le aree in cui, per effetto delle immissioni dell'infrastruttura, siano stati superati i limiti previsti.

Nel caso in cui il Comune abbia rilasciato, previo parere dell'ARPAS, l'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dall'art. 2, comma 3 della legge 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, il medesimo deve indicare le prescrizioni che il richiedente dovrà rispettare, in conformità a quanto stabilito nella parte V delle linee guida regionali di cui alla DGR 14 novembre 2008, n. 62/9.

L'ARPAS, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento per l'effettuazione dei rilievi fonometrici, che deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (All.1), verifica innanzitutto la completezza dei dati inseriti e della eventuale documentazione allegata, e, successivamente, provvede alla programmazione delle operazioni tecniche di controllo tenendo in considerazione sia la priorità dell'intervento e sia le risorse umani disponibili.

L'ARPAS predispose e invia al richiedente una nota contenente la programmazione degli interventi, con allegato il prospetto degli oneri e delle spese per l'effettuazione dei medesimi. Il prospetto deve essere redatto in conformità al tariffario precedentemente approvato e reso pubblico dall'Agenzia.

L'ARPAS procede all'effettuazione dei rilievi dopo aver ricevuto una formale comunicazione di accettazione degli oneri e delle spese.

In caso di richieste di intervento provenienti da enti pubblici diversi da quelli preposti al controllo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, con esclusione di quella da effettuarsi su specifica delega dell'A.G., nonché nel caso di richieste presentate da privati, l'ARPAS provvederà a trasmettere le medesime al Comune o alla Provincia competenti per territorio, al fine di consentire l'avvio formale del procedimento di controllo.

Gli accertamenti tecnici volti al controllo delle emissioni e/o immissioni sonore sono effettuati senza preavviso, al fine di evitare che il gestore possa porre in essere atti preordinati alla modificazione della situazione di fatto, facendo venir meno in tal modo l'efficacia dei controlli.

Ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 447/1995, il personale dell'ARPAS incaricato dei controlli, nell'esercizio delle proprie funzioni, munito di specifico documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Conclusi i rilievi strumentali e raccolte le informazioni necessarie, l'ARPAS provvede all'elaborazione e all'analisi dei dati emersi dalle misure, nonché all'esecuzione della stesura dei report, in osservanza di quanto previsto dal DM 16.03.98 contenente le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, e provvede alla trasmissione al richiedente di una relazione tecnica contenente i risultati degli accertamenti espletati e la fattura/nota di addebito con la richiesta di pagamento degli oneri e delle spese.

Qualora durante l'espletamento dei rilievi fonometrici l'ARPAS accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 659 c.p. è tenuta a darne comunicazione alla Polizia giudiziaria, pena l'applicazione dell'art. 361 c.p. in capo al tecnico accertatore.

ART. 5. L'APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO E RECUPERO DELLE SPESE

Le attività a pagamento previste nel presente regolamento sono soggette all'applicazione degli oneri e delle spese nella misura indicata nel tariffario approvato con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPAS

<http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=163944&v=2&c=4581&t=1>



L'ARPAS, al termine delle operazioni di competenza, contestualmente all'invio della relazione conclusiva con gli esiti dei rilievi effettuati, invia il prospetto degli oneri e delle spese all'Ente richiedente, comprensiva delle modalità di pagamento.

ART. 6. PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Agenzia ed entra in vigore con la data di esecutività.

ART. 7. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico
2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Tariffario da applicarsi alle attività a pagamento previste nel presente regolamento è quello vigente a seguito di approvazione con Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAS alla data di ricevimento della richiesta di intervento per l'effettuazione dei rilievi fonometrici e pubblicato sul sito Istituzionale dell'Agenzia.